



Dott. Salvatore Barbagallo
NOTAIO

10143 Torino - Via Beaumont n. 7
Tel. 011/43.88.400 - Telefax 011-53.98.28

Sede secondaria: 10088 Volpiano (To) - Via Umberto I n. 11
Tel. 011/988.20.23 - Telefax 011-55.30.220

Repertorio n. 24360

Raccolta n. 15079

Stipulato in data 17 Ottobre 2013

Tipo di Negozio VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Copia Autentica

Parti

"FONDAZIONE AEQUITAS A.D.R."

Dott. Salvatore Barbagallo

Via Beaumont n. 7

REP. N. 27360 ----- RACC. N. 15079

--- VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA ---

----- "FONDAZIONE AEQUITAS A.D.R." -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilatredici. -----

Il giorno diciassette del mese di ottobre. -----

----- (17 - 10 - 2013) -----

Alle ore dodici e dieci. -----

----- (h. 12.10) -----

In Torino, nel mio Studio in Via Beaumont n. 7. -----

Innanzi a me Dottor Salvatore BARBAGALLO, Notaio in Torino,

iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e

Pinerolo, senza assistenza dei testimoni, -----

----- E' PRESENTE IL SIGNOR: -----

- COMBA Avv. DIEGO, nato a Frossasco (TO) il 3 marzo 1956,

residente in Roletto (TO), Via Tiziano n. 13, codice fiscale: CMB

DGI 56C03 D812Y; -----

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presi-

dente del Consiglio di Amministrazione della: -----

"FONDAZIONE AEQUITAS A.D.R.", con sede legale in Torino,

Corso Einaudi n. 18, codice fiscale: 97615820012. -----

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi richiede di redigere il verbale del Consiglio di Ammi-

nistrazione della predetta fondazione, riunitasi in questi luogo,

giorno ed ora, per discutere e deliberare sul seguente -----

----- ORDINE DEL GIORNO -----

- Modifiche statutarie. -----

Assume la presidenza dell'assemblea, su designazione unanime

degli interventui, il signor COMBA Avv. DIEGO, il quale constata

e dichiara: -----

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle

persone dei signori: -----

= COMBA Avv. DIEGO, odierno comparente, Presidente; -----

= SAFFIRIO avv. GIUSEPPE, Vice Presidente; -----

= AMERIO avv. PIER LUIGI, Tesoriere; -----

= APPIANO avv. ERMENEGILDO e BOGGIO avv. LUCA, Consiglieri;

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata in

questi luogo, ora e giorno per l'argomento di cui all'ordine del

giorno suddetto, mediante avvisi inviati a norma di legge e di

statuto; -----

- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente infor-

mati sull'argomento posto all'ordine del giorno. -----

Dichiara pertanto l'assemblea validamente e regolarmente costi-

tuita, in forma straordinaria ed atta a deliberare su quanto so-

pra. -----

Iniziando la trattazione dell'argomento posto all'Ordine del

Giorno, il Presidente espone all'assemblea la necessità di appor-

tare delle modifiche allo statuto attualmente vigente. -----

Il Presidente dà lettura del nuovo testo dello Statuto ed invita

l'assemblea a deliberare in merito. -----

29/10/2013
F. B. 21

L'assemblea, udita la proposta del Presidente, dopo esauriente discussione, all'unanimità, -----

----- delibera -----

- di modificare lo statuto come sopra proposto dal Presidente. --

Il nuovo testo dello Statuto, previa lettura da me Notaio datane al componente in assemblea, si allega al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale e per tutti gli effetti di legge. -----

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola l'assemblea viene sciolta alle ore dodici e cinquanta. -----

----- (h. 12.50) -----

Il componente si dichiara edotto del trattamento, conservazione e comunicazione dei dati risultanti dall'atto ai sensi della normativa sulla riservatezza e dell'antiriciclaggio. -----

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto scritto a mia cura da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto ai componenti che lo approvano. -----


Consta di un foglio scritto su tre intere pagine e sin qui della quarta. -----

In originale firmato: -----

DIEGO COMBA -----

SALVATORE BARBAGALLO NOTAIO -----

=====

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

STATUTO

"FONDAZIONE AEQUITAS A.D.R."

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE.



1. È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE AEQUITAS A.D.R."
2. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.
3. La sede legale della Fondazione è stabilita in Torino; il Consiglio di Amministrazione potrà istituire altre sedi, sia in Italia, sia all'estero.
4. Le attività della Fondazione si esplicano sia in ambito nazionale, sia al di fuori di detto territorio, in ossequio alle legislazioni vigenti nei vari Paesi.

ARTICOLO 2 – SCOPO ED AMBITO DI ATTIVITÀ

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità, sia direttamente sia mediante la partecipazione in società, enti, fondazioni, consorzi e qualsiasi altra forma associativa ovunque nel mondo:
 - organizzare e svolgere mediazioni nonché qualsiasi altro servizio di A.D.R. (*Alternative Dispute Resolution*) – quali negoziazioni, mediazioni, arbitrati e arbitraggi tecnici – nel rispetto delle norme di legge applicabili e del codice etico adottato dalla Fondazione, senza limitazione di materia o territorio;
 - organizzare corsi di formazione sulle tematiche anzidette;
 - promuovere in ogni modo, anche tramite consulenze, il ricorso agli strumenti alternativi rispetto alla giustizia ordinaria per la risoluzione di qualsiasi tipo di controversia o conflitto (A.D.R.);
 - favorire con ogni mezzo la diffusione della cultura sulle metodologie A.D.R.;
 - approfondire gli studi in materia A.D.R., organizzando a tal fine seminari, convegni e qualsiasi altro evento;
 - promuovere la diffusione e il rispetto di principi di deontologia professionale nella pratica dell'A.D.R.;
 - pubblicare riviste, atti e notiziari per diffondere gli studi in tema di A.D.R.;
 - promuovere e sviluppare con ogni mezzo qualunque altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali;
 - ai fini del raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione potrà inoltre registrare e gestire (anche concedendo licenze) marchi e altri segni distintivi volti a caratterizzare l'attività ed i servizi offerti dalla Fondazione stessa, in particolare ogni attività di promozione, formazione, informazione, divulgazione delle tecniche A.D.R. e di loro prestazione in favore di soggetti terzi.

ARTICOLO 3 - PATRIMONIO

La Fondazione è dotata di un patrimonio costituito:



1. dal fondo di dotazione, che risulta composto dalla dotazione di capitale iniziale versata in denaro dai Fondatori, nonché da altre somme, beni mobili e immobili, conferiti successivamente dai Fondatori o da terzi;
2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
3. dalle elargizioni effettuate da Enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
4. dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, possono essere destinate a incrementare il patrimonio;
5. da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati.
6. Il Patrimonio indisponibile, così versato in ossequio a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2 lettera a), e dall'articolo 18, comma 2 lettera a), del DM 180/2010, è pari ad Euro 24.000 (ventiquattromila). Tale patrimonio è necessario ad assicurare il perseguimento degli scopi della Fondazione ed a garantire i terzi per le obbligazioni da essa assunte. Qualora in futuro le competenti autorità amministrative dovessero aumentare gli importi indicati dalle norme appena citate ovvero diversamente fissare maggiori requisiti patrimoniali per le medesime finalità, il Patrimonio indisponibile dovrà adeguarsi ai nuovi importi.

ARTICOLO 4 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:


1. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
2. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
3. dalle somme versate dai Sostenitori e dai Sostenitori di riferimento;
4. da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o da soggetti privati, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;
5. dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori o da terzi che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
6. dai proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate esclusivamente per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei fini di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 5 - ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione può:

1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, la stipula di convenzioni o protocolli di intesa di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati;



2. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, concessionaria o da essa comunque posseduti o detenuti;
3. stipulare contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività di cui al punto 2;
4. partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti e istituzioni, pubbliche, private o miste, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
5. promuovere e organizzare eventi culturali, convegni, incontri, e tutte quelle iniziative coerenti con gli scopi della Fondazione.
6. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
7. sviluppare sinergie e collaborazioni con altri organismi, pubblici o privati, italiani o stranieri, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità;
8. svolgere attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

ARTICOLO 6 – MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione sono:


1. i Fondatori;
2. i Sostenitori di riferimento
3. i Sostenitori.

ARTICOLO 7 - FONDATORI

1. Sono Fondatori coloro che hanno deliberato l'atto di trasformazione di Aequitas ADR in Fondazione, provvedendo a versare in denaro la dotazione di capitale iniziale di cui all'articolo 3, n.1.

ARTICOLO 8 – SOSTENITORI E SOSTENITORI DI RIFERIMENTO

1. Sono "Sostenitori" e "Sostenitori di riferimento" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante un contributo in denaro annuale, con le modalità e in misura non inferiore a quella rispettivamente stabilita, di anno in anno, mediante deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio dei sostenitori di riferimento.
2. Condizione per il mantenimento della qualifica di "Sostenitore" e di "Sostenitore di riferimento" è il versamento del contributo annuale. In mancanza, tali qualifiche decadono automaticamente, decorsi 15 giorni dalla messa in mora.
3. Per potere assumere la qualifica di "Sostenitore" ovvero di "Sostenitore di riferimento", l'interessato deve inoltrare apposita domanda al Presidente della Fondazione, che la sottoporrà al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile. La relativa delibera viene assunta dal Consiglio di Amministrazione in conformità al presente Statuto ed è comunicata al richiedente entro un mese, nella forma ritenuta più idonea dal Consiglio di



Amministrazione.

ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente della Fondazione e, se nominati, uno o più Vice Presidenti;
3. Il Tesoriere;
4. L'Assemblea dei Fondatori
5. Il Consiglio dei Sostenitori di riferimento.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. COMPONENTI. NOMINA DEL PRESIDENTE.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, a seconda del numero di Sostenitori di riferimento presenti nella Fondazione nel momento in cui esso va nominato.

a) Se la Fondazione conta da uno a cinque Sostenitori di riferimento, il Consiglio di Amministrazione ha sei membri. Cinque di loro sono nominati dall'Assemblea che riunisce i Fondatori. Il rimanente è individuato tra i Sostenitori di riferimento ed è nominato dal Consiglio che li riunisce.

b) Se la Fondazione conta da sei a dieci Sostenitori di riferimento, il Consiglio di Amministrazione ha sette membri. Cinque di loro sono nominati dall'Assemblea che riunisce i Fondatori. I rimanenti due sono individuati tra i Sostenitori di riferimento e sono nominati dal Consiglio che li riunisce.

c) Se la Fondazione conta da undici a quindici Sostenitori di riferimento, il Consiglio di Amministrazione ha otto membri. Cinque di loro sono nominati dall'Assemblea che riunisce i Fondatori. I rimanenti tre sono individuati tra i Sostenitori di riferimento e sono nominati dal Consiglio che li riunisce.


d) Se la Fondazione conta oltre quindici Sostenitori di riferimento, il Consiglio di Amministrazione ha nove membri. Cinque di loro sono nominati dall'Assemblea che riunisce i Fondatori. I rimanenti quattro sono individuati tra i Sostenitori di riferimento e sono nominati dal Consiglio che li riunisce.

2. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni. I singoli consiglieri sono rieleggibili.

3. Il Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione nomina il Presidente, due Vicepresidenti e il Tesoriere della Fondazione nell'ambito dei propri componenti. In mancanza del Presidente, e dei due Vicepresidenti, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal membro più anziano d'età del Consiglio di Amministrazione.

4. I due Vicepresidenti esercitano le loro funzioni vicarie in ordine di età anagrafica; in particolare il Vicepresidente più anziano eserciterà le funzioni del presidente, in mancanza di questo, con priorità rispetto al Vicepresidente più giovane.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. POTERI.



Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a. delibera sulle modificazioni dello Statuto e sugli eventuali regolamenti della Fondazione funzionali a disciplinare l'organizzazione e l'attività, ivi compresa quella di prestazione dei servizi di mediazione e ADR, più in generale, da parte della Fondazione, dei mediatori e degli altri ausiliari e collaboratori;
- b. delibera sull'adozione e la modificazione del Codice Etico;
- c. redige il bilancio d'esercizio con la nota integrativa e la relazione sulla gestione e lo mette a disposizione dei Fondatori almeno 20 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea dei Fondatori convocata per la relativa approvazione;
- d. redige, se opportuni, i Documenti Programmatici Previsionali (Triennale e Annuale);
- e. delibera sulle erogazioni;
- f. delibera l'acquisto e la cessione di partecipazioni ed immobili, con tutte le facoltà ipotecarie;
- g. delibera sulle remunerazioni di tutti i membri degli organi della fondazione e su quelli dei collaboratori, nonché sui tariffari di mediazione;
- h. designa i rappresentanti negli organi delle società e degli altri enti partecipati;
- i. delibera sulla stipulazione di atti e contratti, sia con privati che con la pubblica amministrazione;
- j. promuove azioni giudiziarie, delibera sulle stesse, su arbitrati e transazioni;
- k. delibera sulla istituzione di comitati e commissioni con funzioni consultive temporanee o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni, i poteri e la durata;
- l. delibera in merito a quanto indicato all'art.8 di questo statuto;
- m. l'integrazione della dotazione di capitale iniziale, di cui all'art.3.1.

2. Il Consiglio può delegare proprie attribuzioni al Presidente, o ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio, secondo le modalità da questo fissate all'atto dell'attribuzione delle deleghe stesse.

ARTICOLO 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ADUNANZE E DELIBERAZIONI.

1. Il Consiglio si riunisce, normalmente, una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario presso la sede o altrove, purché nel territorio dello Stato italiano.

E' ammessa la possibilità che la riunione del Consiglio si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed in particolare:

- a. sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione, o le modalità di collegamento audio o video o i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.


2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica confermati o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione; in caso di urgenza la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma idonea, almeno 24 ore prima.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica del Consiglio. Qualora non vi sia stata convocazione, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono ugualmente svolgersi se vi sia la presenza personale e/o in collegamento audio o video di tutti i membri del Consiglio stesso.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei membri intervenuti - non computandosi fra questi ultimi le astensioni - a eccezione delle deliberazioni relative alle modificazioni del presente statuto, che devono riscuotere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di statuto.
6. Delle attività compiute nel corso delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto verbale riportato sul libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE E VICE PRESIDENTI

1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
3. Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi.
4. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Fondatori ed il Consiglio dei Sostenitori di riferimento una volta l'anno nonché ogni qual volta egli lo ritenga necessario. Egli deve provvedere alla convocazione, se ciò gli venga richiesto da almeno un terzo dei membri di ciascun consesso.
5. Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione su delega del Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti, secondo quanto previsto all'articolo 10 del presente statuto.

ARTICOLO 14 – ASSEMBLEA DEI FONDATORI

1. L'Assemblea dei Fondatori è composta dai Fondatori.
2. L'Assemblea dei Fondatori si riunisce almeno una volta l'anno.
3. Alle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori, ciascun Fondatore può anche partecipare per delega ad altro Fondatore.
4. E' ammessa la possibilità che la riunione dell'Assemblea dei Fondatori si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e in particolare:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;






- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione.
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sull'argomento all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione o le modi di collegamento audio o video o i luoghi audio/video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
5. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica confermata o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli Fondatori; in caso di urgenza di convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma idonea, almeno quarantotto ore prima.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Fondatori. Qualora non vi sia stata convocazione, le riunioni dell'Assemblea dei Fondatori possono ugualmente svolgersi se vi sia la presenza personale e/o in collegamento audio o video di tutti i Fondatori, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione che provvederà a presiederla.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Fondatori intervenuti – non computandosi fra questi ultimi le astensioni – a eccezione delle deliberazioni relative alla trasformazione della Fondazione in altro soggetto giuridico, che devono riscuotere il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Fondatori.
8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce a norma di statuto.
9. Delle attività compiute nel corso delle riunioni dell'Assemblea dei Fondatori è redatto verbale riportato su apposito libro.
10. L'Assemblea dei Fondatori è competente per:
- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio con la nota integrativa e la relazione sulla gestione;
 - b) la nomina e la revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione la cui nomina è di propria competenza;
 - c) la trasformazione della Fondazione in altro soggetto giuridico anche di natura societaria;
 - d) l'adozione di quelle altre decisioni per le quali sia investito dal Consiglio di Amministrazione.
11. Qualora il numero dei Fondatori si riduca a meno di cinque persone, l'Assemblea dei Fondatori provvederà ad integrare la propria composizione minima individuando dei sostituti. Questi ultimi, pur entrando a far parte dell'Assemblea, non assumono la qualifica di Fondatori né acquisiscono i diritti di questi ultimi

ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DEI SOSTENITORI DI RIFERIMENTO

1. Tale Consiglio è composto dai Sostenitori di riferimento.
2. Esso si riunisce quando necessario e, in ogni caso, almeno una volta l'anno.
3. Alle riunioni del Consiglio, ciascun Sostenitore di riferimento può anche partecipare per delega ad altro Sostenitore di riferimento.
4. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedito, a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica confermata o altro mezzo idoneo a garantirne la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione, al domicilio dei singoli sostenitori.




5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Sostenitori di riferimento.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Sostenitori intervenuti, non computandosi tra questi ultimi le astensioni.
7. Le riunioni sono presiedute dal più anziano di età tra i Sostenitori di riferimento. Il Presidente della Fondazione assiste di diritto ad ogni riunione.
8. Delle attività compiute nel corso delle riunioni del Consiglio dei Sostenitori di riferimento è redatto verbale riportato su apposito libro.
9. Il Consiglio dei Sostenitori di riferimento ha potere di indirizzo e di controllo sull'attività della Fondazione.
10. Il Consiglio dei Sostenitori di riferimento può – di propria iniziativa – formulare suggerimenti e proposte al Consiglio di Amministrazione.
11. Il Consiglio dei Sostenitori di riferimento procede alla nomina ed alla revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza.

ARTICOLO 16 – PARTECIPAZIONE DEI SOSTENITORI ALLA VITA DELLA FONDAZIONE.

I Sostenitori vengono annualmente informati, secondo le modalità prescelte dal Consiglio di Amministrazione, riguardo al generale andamento economico - come da bilancio annuale approvato - dell'attività della Fondazione ed alla gestione delle mediazioni.

ARTICOLO 17 – ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio d'Amministrazione sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Fondatori il bilancio dell'esercizio precedente.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e della nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile.
4. Copia del bilancio d'esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.
5. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, di rettamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
6. E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.



ARTICOLO 18 – TRASFORMAZIONE


In caso di trasformazione della Fondazione in società, le partecipazioni al capitale della società - rappresentate da azioni, quote o altrimenti - saranno attribuite ai Fondatori, in proporzione al denaro da loro rispettivamente versato a tal fine per la costituzione del patrimonio della società. Alla totalità dei Sostenitori di riferimento, esistenti al momento in cui viene deliberata la trasformazione, verrà offerto in prelazione il 40% del capitale sociale della costituenda società, da valutarsi al momento della trasformazione.

ARTICOLO 19 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in tema di fondazioni private.


Fatto in Torino, addì _____

I Fondatori



Il precedente documento, composto di UNA CA
facciate, è copia conforme al suo originale, da me Dottor
SALVATORE BARBAGALLO, Notaio in Torino, rilasciata per
uso CONSENTO

Torino, li 29 ottobre 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Salvatore Barbagallo', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the typed text.